CITTÁ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 85 del 27/12/2018

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 E L.R. 52/2000.**

Provv. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
85 CC 18	10/10.05	68/18			

L'anno **2018**, addi **ventisette**, del mese di **Dicembre**, alle ore **18:18,** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

		Presenza			Presenza
1	SALVAI LUCA	PRES.	14	TAVELLA ANDREA PAOLO	PRES.
2	FAGHERAZZI AMABILE	PRES.	15	LUPASCU MARIUS DANIEL	PRES.
3	CANALE GIANCARLO	PRES.	16	POLLIOTTO DANIELE	PRES.
4	MAULUCCI SALVATORE	ASS.G.	17	MURRA GIAN MARIO	PRES.
5	BARRAL LUCA	PRES.	18	ALA FABRIZIO	PRES.
6	CARIGNANO LUIGI	PRES.	19	MUSLEH RAMI	PRES.
7	PITTAU GIORGIO	PRES.	20	BERTI GIUSEPPINO	ASS.
8	SOLIMANDO FRANCESCA	ASS.	21	BARBERO LUCA	PRES.
9	LENTA MONICA	PRES.	22	MARTINA MAURO	ASS.G.
10	TECCO GRAZIANO	PRES.	23	MARTIGNONI ALDO	PRES.
11	GIGLI ASSUNTA	PRES.	24	REVEL AIDA	ASS.
12	BAUDRACCO ROBERTO	PRES.	25	MANDUCA PIETRO	PRES.
13	INGHES MARCO	PRES.			

Totale Presenti: 20 Totale Assenti: 5

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**Luigi CARIGNANO**.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO.**
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BACHSTADT MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, CLAPIER ANTONELLA, LAURENTI MARTINO, PEZZANO LARA, COSTARELLI FRANCESCA, PROIETTI GIULIA.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

OGGETTO:	**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 E L.R. 52/2000.**

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, cede la parola all'assessora sig.ra Giulia PROIETTI per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Aldo MARTIGNONI, Fabrizio ALA e all'assessora sig.ra Giulia PROIETTI.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 62, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- le amministrazioni comunali sono obbligate a dotarsi di zonizzazione acustica e successivamente anche di un suo Regolamento per la gestione delle emissioni sonore sul territorio di competenza;

- l'Amministrazione Comunale di Pinerolo ha approvato con D.C.C. n. 23 in data 22 marzo 2005, il Piano di Zonizzazione Acustica, redatto dalla società ex Eurofins Modulo Uno srl, ora EcolStudio TPU S.r.l., la quale fu incaricata anche della redazione del Regolamento acustico;
- la prima bozza del Regolamento acustico comunale fu redatta sulla base del documento congiunto ed elaborato dalla Città Metropolitana di Torino e Arpa Piemonte;
- la normativa in materia acustica, ultima della quali la DGR n. 24-4049 del 27/06/2012, ha introdotto delle variazioni che richiedono le conseguenti verifiche di adeguatezza.

RICHIAMATO il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 – 2020, approvato con D.G.C. n. 125/2018, il quale, fra l'altro, prevede nell'ambito dell' "Obiettivo 08.01.03. "Strumenti settoriali di programmazione", l'adeguamento del Regolamento Acustico comunale.

DATO ATTO che con D.D. n. 618 in data 07/07/2016, in relazione alle modifiche subite dalla normativa in materia acustica, è stato affidato l'incarico alla società EcolStudio (ex Eurofins Modulo Uno srl) per l'integrazione e l'aggiornamento della bozza di Regolamento Acustico Comunale, precedentemente predisposta.

VISTA la normativa in vigore in materia acustica, ed in particolare:
- la Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995;
- la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
- la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001;
- la D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012.

ATTESO che la bozza di Regolamento è stata esaminata e discussa negli incontri intersettoriali, in data 24/11/2016 e 12/09/2017, avvenuti fra i professionisti incaricati, l'Amministrazione comunale ed i funzionari dei settori Lavori Pubblici, Urbanistica, Polizia Municipale e Istruzione / Cultura.

EVIDENZIATO che la proposta di Regolamento Acustico è stata esaminata dalla Commissione Consigliare Urbanistica nella seduta del 24/09/2018.

PRESO ATTO che, a seguito del suddetto esame da parte della Commissione, sono pervenute da parte del gruppo consigliare di maggioranza alcune osservazioni, sulla base delle quali è stata redatta la versione definitiva del Regolamento acustico, pervenuta in data 26/11/2018 prot. n. 69277.

RILEVATO che non sono pervenute segnalazioni di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, il quale testualmente stabilisce: "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale".

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Dirigente Urbanistica-Suap e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici ad interim, ing. Antonio Morrone, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, non deve essere sottoposta al parere di regolarità contabile ex art. 49 - comma 1) del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del Settore economico-finanziario;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di approvare il documento allegato al presente atto deliberativo, per dare corso a quanto programmato.

Con 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Pietro MANDUCA, Luca BARBERO, Amabile FAGHERAZZI, Giancarlo CANALE e Aldo MARTIGNONI.

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento Acustico Comunale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, pervenuto in data 26/11/2018, prot. n. 69277, redatto dalla Società incaricata EcolStudio TPU S.r.l..

2) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale, il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all'Albo pretorio online.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi CARIGNANO	**Dott.ssa Annamaria LORENZINO**
(Sottoscritto digitalmente)	*(Sottoscritto digitalmente)*

COMUNE DI PINEROLO

PROPOSTA DI

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE N.447/95
E
DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5 DELLA LEGGE REGIONALE N.52/00.

Il tecnico relatore per verifica e approvazione
Ing. Valerio Valpiola (*)

(*) Tecnico competente ex articolo 2 della Legge n.447/95 con D.D. Regione Piemonte n. 346/DA10.04 del 19/06/2008

Relazione n. ES.17.REL.01.rev.02/16P001123
Torino, 16 Novembre 2018

INDICE

TITOLO I: ASPETTI GENERALI 6

articolo 1 Finalità e campo di applicazione.....6
articolo 2 Riferimenti normativi.....6
articolo 3 Definizioni.....6
articolo 4 Campagne di informazione.....7
articolo 5 Esclusioni 8

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE 9

Capo 1 Generiche sorgenti sonore 9

articolo 6 Campo di applicazione 9
articolo 7 Limiti previsti.....9
articolo 8 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti.....9
articolo 9 Esclusioni 9

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici 10

articolo 10 Campo di applicazione 10
articolo 11 Disposizioni generali.....10
articolo 12 Disposizioni per sorgenti ad uso comune.....10
articolo 13 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo 11

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo 12

Sezione I Aspetti generali 12

articolo 14 Campo di applicazione 12
articolo 15 Generalità.....13
articolo 16 Autorizzazioni 13
articolo 17 Limiti derogabili.....15
articolo 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione 15
articolo 19 Revoche 15

Sezione II Spettacoli e manifestazioni 16

articolo 20 Campo di applicazione 16
articolo 21 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni.....16
articolo 22 Localizzazione.....18
articolo 23 Orari e durata 19
articolo 24 Livelli sonori e prescrizioni tecniche 19
articolo 25 Casi particolari.....20

articolo 26 Commissione di vigilanza 20
articolo 27 Esclusioni 20

Sezione III Cantieri 21

articolo 28 Campo di applicazione 21
articolo 29 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali 21
articolo 30 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti 22
articolo 31 Livelli sonori e prescrizioni tecniche 23
articolo 32 Casi particolari 24
articolo 33 Emergenze 24

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee 24

articolo 34 Campo di applicazione 24
articolo 35 Dehor 24
articolo 36 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico 25
articolo 37 Spazzamento aree mercatali 26
articolo 38 Attività di igiene del suolo 26
articolo 39 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli 27
articolo 40 Attività agricole, forestali, venatorie 27
articolo 41 Livelli sonori 28

Capo 4 Infrastrutture di trasporto 28

articolo 42 Campo di applicazione 28
articolo 43 Infrastrutture di trasporto stradale 28
articolo 44 Infrastrutture di trasporto ferroviario 28

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose 29

articolo 45 Campo di applicazione 29
articolo 46 Attività svolte nelle abitazioni 29
articolo 47 Attività all'aperto 29
articolo 48 Dispositivi di allarme o antifurto 30
articolo 49 Campane e simili 30

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 31

Capo 1 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni 31

articolo 50 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico 31
articolo 51 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata 32
articolo 52 Semplificazioni per la documentazione di Impatto Acustico 33
articolo 53 Valutazione di Clima Acustico 33
articolo 54 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici 34
articolo 55 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici 35
articolo 56 Modalità di presentazione della documentazione 35

articolo 57 Verifica della documentazione 36

TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO 37

Capo 1 Controlli 37

articolo 58 Funzioni e competenze 37
articolo 59 Segnalazioni o esposti e rilascio autorizzazioni..... 38
articolo 60 Esclusioni 38

Capo 2 Provvedimenti restrittivi.....38

articolo 61 Provvedimenti restrittivi 38

Capo 3 Sanzioni 39

articolo 62 Sanzioni..... 39
articolo 63 Esclusioni 40

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI 41

articolo 64 Entrata in vigore 41
articolo 65 Abrogazioni e validità 41
articolo 66 Modifica e revisione..... 41

APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA.....43

Punto 1 Aspetti generali..... 43
Punto 2 Definizioni..... 43
Punto 3 Classi acustiche..... 43
Punto 4 Valori limite di emissione 44
Punto 5 Valori limite di immissione specifico 44
Punto 6 Valori limite assoluti di immissione 45
Punto 7 Valori limite differenziali di immissione 46
Punto 8 Valori di attenzione 47
Punto 9 Valori di qualità..... 47
Punto 10 Rilievi strumentali e Fattori correttivi..... 48
Punto 11 Requisiti acustici degli impianti tecnologici 48
Punto 12 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici 48
Punto 13 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti..... 49
Punto 14 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale 50
Punto 15 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario 52
Punto 16 Valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo..... 53

ALLEGATO 1: Contenuti della domanda per ottenere l'Autorizzazione con istanza semplificata.....55

ALLEGATO 2: Contenuti della domanda per ottenere l'Autorizzazione con istanza ordinaria 58

ALLEGATO 3: Criteri per la redazione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici 59

TITOLO I: ASPETTI GENERALI

articolo 1 Finalità e campo di applicazione

comma 1 Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

comma 2 Il presente Regolamento dispone norme per l'attuazione, a livello comunale, di quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

articolo 2 Riferimenti normativi

comma 1 Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".

articolo 3 Definizioni

comma 1 Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

comma 2 Ambiente abitativo, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L.447/95: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo n. 09 aprile 2008 n° 81: "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL) – Titolo VIII (relativo all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)" e successivi decreti, in Attuazione dell'Articolo 1 della Legge n. 123 del 03 agosto 2007", salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

comma 3 Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa;

aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.

comma 4 Ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, etc.

comma 5 Persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa.

comma 6 Sorgenti sonore fisse, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L.447/95, così come modificata dal d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

comma 7 Sorgenti sonore mobili, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L.447/95: tutte le sorgenti sonore non comprese nell'articolo 3 comma 6.

comma 8 Sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.447/95, così come modificata dal d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 .

comma 9 Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile.

comma 10 Tecnico Competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L.447/95 così come modificata dal d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 articolo 24 e dal d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017 Capo VI e VIII.

articolo 4 Campagne di informazione

comma 1 In attesa che lo Stato predisponga, con decreto del ministro dell'Ambiente, le campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) della L.447/95, Il Comune, effettuando una valutazione sulle basi delle risorse

finanziarie e per quanto previsto nella Relazione Programmatica e Pluriennale (RPP) e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG), potrà organizzare attività finalizzate all'informazione sulle tematiche connesse all'inquinamento acustico.

articolo 5 Esclusioni

comma 1 Sono escluse le problematiche inerenti l'esposizione al rumore per i lavoratori di cui al d.lgs. n. 09 aprile 2008 n° 81 Titolo VIII, gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

TITOLO II: DISPOSIZIONI PER SORGENTI RUMOROSE

Capo 1 Generiche sorgenti sonore

articolo 6 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le generiche sorgenti sonore fisse e mobili.

articolo 7 Limiti previsti

comma 1 Per la determinazione dei valori limite si rimanda ai decreti attuativi della Legge Quadro n° 447/1995, così come modificata dal d.lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017, riportati sinteticamente in Appendice.

comma 2 Ai sensi del d.P.C.M. 14/11/1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione.

articolo 8 Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti

comma 1 In considerazione del fatto che possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo o sorgenti di rumore della medesima tipologia, pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi, fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (tutelando, comunque, il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi), l'ente di controllo si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

comma 2 Le tecniche di misura di cui al comma 1 sono riportate in Appendice.

articolo 9 Esclusioni

comma 1 Sono escluse da quanto regolamentato in questo Capo le seguenti tipologie di sorgenti sonore:

- lettera a) impianti tecnologici e sorgenti sonore interne agli edifici, regolamentati al Capo 2;
- lettera b) attività rumorose a carattere temporaneo, regolamentate al Capo 3;
- lettera c) infrastrutture di trasporto, regolamentate al Capo 4;

lettera d) particolari sorgenti sonore, regolamentate al Capo 5.

Capo 2 Impianti tecnologici e sorgenti sonore interne degli edifici

articolo 10 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate le seguenti sorgenti sonore:

lettera a) impianti tecnologici degli edifici, quali ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ascensori, scalda acqua, autoclavi, rubinetteria, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, etc.;

lettera b) sorgenti sonore interne agli edifici, quali ad esempio cancelli, portoni, serramenti, lavastoviglie, lavatrici, elettrodomestici, etc.

articolo 11 Disposizioni generali

comma 1 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.

comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione e dei valori limite assoluti di immissione.

comma 3 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 sono inoltre soggetti al rispetto di quanto disposto negli articoli seguenti.

articolo 12 Disposizioni per sorgenti ad uso comune

comma 1 Sono considerate ad uso comune le sorgenti a servizio di più condomini e/o affittuari.

comma 2 Gli impianti tecnologici di cui all'articolo 10 comma 1 lettera a) ad uso comune vengono regolamentati come riportato di seguito:

lettera a) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97 relativi al rumore prodotto dai servizi a funzionamento continuo e discontinuo riportati in Appendice. Tali valori si applicano anche se l'impianto non è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo;

lettera b) nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio, sono soggetti al rispetto dei valori limite differenziali di immissione. Tali valori si applicano anche se l'impianto è a servizio dell'edificio in cui si verifica il disturbo; vale inoltre quanto previsto all'articolo 8.

comma 3 I limiti previsti dal D.P.C.M. 05/12/97 di cui all'articolo 12 comma 2 lettera a) si applicano nei seguenti casi:

lettera a) impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97;

lettera b) modifiche di impianti effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/97; il rispetto dei limiti riguarda solo la parte oggetto di modifica.

comma 4 Le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) ad uso comune devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc);

lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc).

comma 5 Qualora le disposizioni di cui al comma 4 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

articolo 13 Disposizioni per sorgenti ad uso singolo

comma 1 Sono considerate ad uso singolo le sorgenti a servizio di un unico condomino e/o affittuario.

comma 2 Gli impianti tecnologici e le sorgenti sonore interne di cui all'articolo 10, ad esclusione delle sorgenti di cui al comma 5, ad uso singolo, qualora siano causa di disturbo, sono regolamentate come segue:

lettera a) devono cessare il funzionamento tra le ore 22:00 e le ore 07:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'interno dell'edificio;

lettera b) devono cessare il funzionamento tra le ore 20:00 e le ore 08:00 se il rumore immesso nell'ambiente abitativo disturbato proviene dall'esterno dell'edificio.

comma 3 Quanto specificato al comma 2 si applica anche al disturbo causato dall'insieme di più sorgenti o impianti indipendenti.

comma 4 E' escluso dal rispetto di quanto riportato nel comma 2 l'impianto idraulico dell'edificio nel suo complesso in quanto parte dell'impianto ad uso comune.

comma 5 Nel caso il disturbo sia causato da porte, portoni, cancelli, serrande, o altre sorgenti sonore simili, ad uso singolo, devono essere utilizzate adottando accorgimenti tali da garantire il minimo disturbo. Tali accorgimenti possono consistere in:

lettera a) manutenzione finalizzata a preservare il normale funzionamento (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, oliatura cerniere per evitare cigolii, regolazione dei fine corsa, etc.);

lettera b) massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori al fine di ridurre il rumore (ad esempio, nel caso di cancelli o portoni, chiudere con cura evitando inutili emissioni rumorose, etc.).

comma 6 Qualora le disposizioni di cui al comma 5 non risultino sufficienti alla risoluzione delle problematiche riscontrate potranno essere considerati come parametri di valutazione, relativamente al caso specifico, i limiti del D.P.C.M. 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e/o i limiti differenziali di immissione (cfr. Appendice).

Capo 3 Attività rumorose a carattere temporaneo

Sezione I Aspetti generali

articolo 14 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L.447/95, dell'articolo 5 comma 5 lettera c) e d) e dell'articolo 9 della L.R.52/00 e della D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012 gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo, che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

articolo 15 Generalità

comma 1 Le attività a carattere temporaneo che possono originare rumore di cui all'articolo 14 necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti. Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti di cui all'articolo 7, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

comma 2 L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

comma 3 Il Comune può richiedere, ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista.

comma 4 Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

comma 5 Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

comma 6 Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

comma 7 L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

articolo 16 Autorizzazioni

comma 1 Ai sensi della D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012 art. 4, le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in:

- autorizzazioni senza istanza
- autorizzazioni con istanza semplificata

- autorizzazioni con istanza ordinaria

secondo i criteri esplicitati nel comma 4. I contenuti delle Autorizzazioni con istanza semplificata e ordinaria sono riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2.

comma 2 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 7, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, ricadono nella casistica definita al comma 1 come "autorizzazione senza istanza", ovvero si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario, etc.

comma 3 Le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 che rispettano o meno i limiti di cui all'articolo 7, qualora vengano svolte in presenza di persone esposte al rumore, vengono autorizzate secondo le disposizioni riportate nelle tre tipologie di autorizzazioni definite al comma 1 e verranno descritte nelle Sezioni successive, a seconda del tipo di attività.

comma 4 Le tre diverse tipologie di autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo di cui all'articolo 14 possono essere rilasciate:

lettera a) <u>Autorizzazione senza istanza:</u> senza esplicita richiesta, trattasi di attività libera, attraverso le disposizioni specifiche contenute nel presente Regolamento;

lettera b) <u>Autorizzazione con istanza semplificata:</u> a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo quanto riportato in Allegato 1;

lettera c) <u>Autorizzazione con istanza ordinaria:</u> a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e corredata da una valutazione tecnica eventualmente redatta nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 50 comma 2 e predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo quanto riportato in Allegato 2.

comma 5 La richieste di cui al comma 4 lettere b) e c) devono essere presentate presso il Comune almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

comma 6 Le richieste di cui al comma 3 lettere b) e c) si intendono approvate in caso di mancata risposta del Comune entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa, fermo restando che i termini per il rilascio dell'autorizzazione possono essere interrotti ai sensi di legge, per l'acquisizione di pareri e/o nullaosta di competenza di altri enti e/o organismi.

articolo 17 Limiti derogabili

comma 1 I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui all'articolo 7.

comma 2 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

comma 3 L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale (componenti tonali, componenti impulsive e in bassa frequenza) qualora previsti dalla normativa.

articolo 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

comma 1 Il titolare dell'autorizzazione deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto.

comma 2 Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamentele; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi.

comma 3 Il titolare dell'autorizzazione, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

comma 4 Il titolare dell'autorizzazione deve informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc.).

articolo 19 Revoche

comma 1 Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

comma 2 Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Sezione II Spettacoli e manifestazioni

articolo 20 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo, fermo restando le disposizioni regolamentari relative alla Commissione Comunale di Vigilanza di cui alla D.C.C. n. 16 del 27-03-2003 ed alle regole sul funzionamento della predetta Commissione di cui alla D.G. n. 203/2004:

lettera a) carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, ecc. (Per la pubblicità sonora su veicoli si applicano le relative norme del Codice della Strada);

lettera b) attività di intrattenimento, concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, "notte bianca", fuochi d'artificio, piano-bar, poli attrattivi di persone, ecc.

lettera c) circhi e luna park, feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere.

Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi.

Qualora le manifestazioni siano realizzate promosse, patrocinate e/o organizzate dal Comune, non è necessaria alcuna autorizzazione.
Tali manifestazioni dovranno, in ogni caso, rispettare i limiti, gli orari e più in generale le prescrizioni (anche temporali) contenute nel presente regolamento.

articolo 21 Autorizzazioni per spettacoli e manifestazioni

comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera a) sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'articolo 23 comma 1) si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al

Comune di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16 ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 2 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) da svolgersi all'aperto o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno, sono regolamentate come riportato di seguito:

- lettera a) le attività con sorgenti rumorose di tipo domestico che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'articolo 23 comma 1) nei siti di cui all'articolo 22 comma 1, si intendono autorizzate, senza che venga fatta esplicita richiesta soltanto se non vengono superati i limiti di cui all'articolo 7 ***(Autorizzazione senza istanza)***;
- lettera b) le attività con sorgenti rumorose di tipo domestico che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (periodo compreso nella fascia oraria di cui all'articolo 23 comma 1) nei siti di cui all'articolo 22 comma 1, vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), nel caso in cui venga previsto il superamento dei limiti di cui all'Art. 7, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16 ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.
- lettera c) le attività diverse da quelle delle lettere precedenti vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16 ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 3, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

comma 3 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) sono regolamentate come riportato di seguito:

- lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 07:00 e le ore 22:00 si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;
- lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tale fascia oraria vengono autorizzate a seguito di richiesta al Comune di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 16 ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 4 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, da svolgersi all'interno di un edificio in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b) ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***, anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7. Nelle condizioni in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, vale inoltre quanto disposto al comma 2, anche se riferito ad altre tipologie di attività.

comma 5 Qualora in un sito di cui ai commi 2 e 3 si sia già verificato un esposto per disturbo, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 4 lettera c) ***(Autorizzazione con istanza ordinaria)***.

articolo 22 Localizzazione

comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) e lettera c), per le quali sia previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7, devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri della D.G.R. 06/08/2001, n.85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati nell'elenco riportato al paragrafo 6 della Relazione allegata al Piano di Zonizzazione Acustica comunale approvato con D.C.C. n. 23 del 23 marzo 2005, di seguito indicate:

- Piazza Vittorio Veneto;
- Centro Storico (ad es. chiesa di San Giuseppe (Sala concerti Italo Taio), Chiesa di Sant'Agostino);
- Viale Giolitti (ad es. Salone dei Cavalieri);
- Piazza III° Alpini;
- Impianti sportivi ed aree comprese nella zona F3 del vigente P.R.G.C. (ad es. Piscina comunale, Palaghiaccio, Palazzo dello Sport, PalaCurling);
- Cavallerizza Caprilli;
- Bocciofila via Lemina (Veloce Club);
- Chiesa di San Giuseppe;
- Area ed edifici del Civico Istituto Corelli;
- Teatro e centro Congressi del Teatro Sociale.

comma 2 L'elenco di cui al comma 1 può essere modificato con Deliberazione della Giunta comunale entro il termine ordinatorio del 1° marzo di ogni anno e avrà validità a decorrere dal successivo 1° giugno.

articolo 23 Orari e durata

comma 1 Lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 20, quando in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, può essere autorizzato dalle ore 07:00 alle ore 02:00.

comma 2 In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee, compreso nell'elenco di cui all'articolo 22 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) e lettera c), per un massimo di 20 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

comma 3 In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 22 comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) e lettera c), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

comma 4 Le generiche attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per un massimo di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

comma 5 Nel caso in cui in un sito venga autorizzata una manifestazione caratterizzata dal superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 3 giorni consecutivi, per i successivi 4 giorni non potranno essere concesse ulteriori autorizzazioni in deroga relative allo stesso sito.

comma 6 Le attività di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b) e lettera c) per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 15 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 3 giorni ogni settimana.

articolo 24 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

comma 1 Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio vale quanto previsto all'articolo 17 comma 2.

comma 2 Per le manifestazioni di cui all'articolo 20 comma 1 lettera b), il limite di immissione può essere elevato fino ad un massimo di 73 dB(A) su 30 minuti nel caso in cui l'istanza di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 16 comma 4 lettera c) sia accompagnata da documentazione tecnica in base alla quale siano prevedibili, in corrispondenza di edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, livelli acustici di fondo dovuti al traffico veicolare superiori a 65 dB(A) su 1 ora.

comma 3 I limiti di cui ai commi precedenti possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

articolo 25 Casi particolari

comma 1 Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 20 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

comma 2 Per eventi particolari o manifestazioni speciali come le feste patronali o "notte bianca", è prevista la possibilità, previa Delibera della Giunta Comunale, di autorizzare l'insieme delle attività con deroga generale senza specifica richiesta dei soggetti interessati dalle manifestazioni. Non è necessaria la delibera della Giunta Comunale per le manifestazioni a carattere ricorrente già calendarizzate dal Comune.

articolo 26 Commissione di vigilanza

comma 1 La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del D.P.R. n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento.

articolo 27 Esclusioni

comma 1 Le attività di cui all'articolo 20 autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

comma 2 Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n.304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n.447".

Sezione III Cantieri

articolo 28 Campo di applicazione

comma 1 In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

lettera a) cantieri edili, stradali o industriali anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;

lettera b) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

articolo 29 Autorizzazioni per cantieri edili, stradali e industriali

comma 1 I cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 7:30 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

comma 2 Le generiche attività di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) per le quali si prevede:

- l'allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- l'orario di attività compreso fra le ore 7:30 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- l'utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- una immissione sonora, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiore al limite di 70 dB(A),

inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16 marzo 1998;

- una durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;

possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui all'articolo 7 a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b) ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 3 Per tutte le attività di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) che non ricadono nei casi previsti dai commi 1 e 2, nonché nell'articolo 33, il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 4 lettera c) ***(Autorizzazione con istanza ordinaria)***.

articolo 30 Autorizzazioni per lavori edili in edifici esistenti

comma 1 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 7:30 e le ore 20:00 nei giorni feriali (sabato compreso) e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 7:30 e le ore 20:00 nei giorni feriali (sabato compreso) e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi, si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 3 I lavori edili di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b), per i quali la normativa prevede la valutazione previsionale di impatto acustico, vengono autorizzati a seguito di richiesta integrata da valutazione tecnica di cui all'articolo 16 comma 4 lettera c), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7 ***(Autorizzazione con istanza ordinaria)***.

articolo 31 Livelli sonori e prescrizioni tecniche

comma 1 Per le attività di cantiere di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria e del giorno della settimana nel seguente schema:

Giorno della settimana	Fascia oraria	Livello sonoro (dB(A))	Durata rilievo
Feriali (da lunedì a sabato e pre-festivi)	7:30 ÷ 12:00 e 14:00 ÷ 20:00	75	60 minuti
	12:00 ÷ 14:00	70	60 minuti
	20:00 ÷ 8:00	65	15 minuti
Festivi	9:00 ÷ 12:00	70	60 minuti
	12:00 ÷ 20:00	65	60 minuti
	20:00 ÷ 8:00	60	15 minuti

comma 2 I lavori edili di cui all'articolo 30 comma 1 lettera a) non sono soggetti a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 15 comma 5.

comma 3 Per i lavori edili di cui all'articolo 30 comma 1 lettera b) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

comma 4 Il limite massimo di immissione sonora per i lavori edili di cui all'articolo 30 comma 1 lettera a), è di 75 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 60 minuti, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore secondo le modalità descritte nel D.M.A. 16/03/98.

comma 5 Per i lavori edili di cui di cui all'articolo 30 comma 2 lettera a) eventuali limiti di immissione sonora potranno essere specificati nell'atto di autorizzazione eventualmente rilasciato a seguito di specifica richiesta.

articolo 32 Casi particolari

comma 1 Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28 con disposizioni differenti da quanto stabilito negli articoli precedenti può essere autorizzato previa Delibera della Giunta Comunale.

articolo 33 Emergenze

comma 1 I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico o privato e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, etc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari, livelli sonori, etc.

Sezione IV Altre attività rumorose temporanee

articolo 34 Campo di applicazione

comma 1 In questa Sezione vengono regolamentate le attività rumorose che hanno carattere temporaneo o assimilabili che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

comma 2 Le attività di cui al comma 1 vengono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

- lettera a) dehor con o senza diffusione sonora;
- lettera b) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico;
- lettera c) spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
- lettera d) cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili;
- lettera e) attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria;

articolo 35 Dehor

comma 1 Le attività di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), sono regolamentate come riportato di seguito:

- lettera a) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) senza diffusione musicale si intendono autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) se su suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con diffusione musicale vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7 ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***;

lettera c) se all'interno di cortili condominiali, anche senza diffusione musicale, si intendono autorizzate non in deroga, senza esplicita richiesta, e pertanto sono soggette ai limiti di cui all'articolo 7.

comma 2 Le attività di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi o quant'altro sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a).

comma 3 Nel caso in cui una attività di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a), sia stata autorizzata secondo quanto riportato nell'articolo 34 comma 2 lettera a) ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***, nel raggio di 50 metri (misurati a partire dal perimetro esterno), non è concessa l'autorizzazione di altre attività di cui all'articolo 34 comma 2 lettera a) nei medesimi giorni e orari in cui è prevista la prima attività autorizzata.

articolo 36 Manutenzione aree verdi e suolo pubblico

comma 1 Le attività di manutenzione di aree verdi pubbliche e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento (taglio erba, potatura, etc.) di cui all'articolo 34 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi (quali macchine da giardinaggio elettriche o con motore a scoppio, etc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, sono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 07:30 e le ore 19:00 nei giorni tra lunedì e sabato compreso e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 19:00 nei giorni festivi e la domenica, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 2 Le attività di manutenzione di aree verdi private (taglio erba, potatura, etc.) di cui all'articolo 34 comma 2 lettera b), anche svolte da imprese, effettuate con macchinari rumorosi (macchine da giardinaggio elettriche o

con motore a scoppio, etc.), da svolgersi in zone in cui vi sono persone esposte al rumore, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 07:30 e le ore 20:00 nei giorni tra lunedì e sabato compreso e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 o tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi e la domenica, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

articolo 37 Spazzamento aree mercatali

comma 1 Le attività di spazzamento aree mercatali di cui all'articolo 34 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari rumorosi da svolgersi in zone in cui vi sono ricettori, vengono regolamentate come riportato di seguito:

lettera a) le attività che si svolgono tra le ore 12:00 e le ore 16:00 o, per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 16:00, da svolgersi entro le 5 ore successive dall'orario di cessazione dell'attività, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***;

lettera b) le attività che si svolgono in periodi diversi da tali fasce orarie vengono autorizzate a seguito di richiesta di cui all'articolo 16 comma 4 lettera b), anche se non viene previsto il superamento dei limiti succitati ***(Autorizzazione con istanza semplificata)***.

comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di spazzamento aree mercatali è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

articolo 38 Attività di igiene del suolo

comma 1 Le attività di igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 34 comma 2 lettera c), anche svolte da imprese appaltatrici, effettuate con macchinari

rumorosi, possono svolgersi in qualsiasi orario e si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***.

comma 2 Qualora le attività di cui al comma 1 siano appaltate, l'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare, su richiesta, le azioni di contenimento e gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica, anche predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

comma 3 Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le attività svolte in discarica in quanto non ritenute attività temporanee. Tali attività sono regolamentate al Capo 1.

articolo 39 Cave, attività di escavazione, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli

comma 1 Le attività svolte nelle cave o le attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili di cui all'articolo 34 comma 2 lettera d), se a carattere temporaneo, possono essere autorizzate a seguito di richiesta al Comune, qualora venga previsto il superamento dei limiti di cui all'articolo 7; si intendono autorizzate senza che venga fatta esplicita richiesta qualora rispettino i limiti succitati. Il tipo di richiesta da presentare verrà specificato a seguito di istruttoria in relazione alla tipologia di attività oggetto di autorizzazione in deroga.

comma 2 L'utilizzo dei cannoncini spaventapasseri e antigrandine o assimilabili è in ogni caso vietato ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni. Per i cannoncini spaventapasseri o assimilabili è vietato il loro utilizzo nella fascia oraria 21.00 - 07.00.

articolo 40 Attività agricole, forestali, venatorie

comma 1 Le attività agricole, forestali, e a bosco non industriali e l'attività venatoria di cui all'articolo 34 comma 2 lettera e), se a carattere temporaneo, si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 7, se applicabili, senza che venga fatta esplicita richiesta ***(Autorizzazione senza istanza)***. Tuttavia, devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di evitare disturbo ad eventuali persone esposte al rumore.

articolo 41 Livelli sonori

comma 1 Le attività di cui all'articolo 34 autorizzabili senza esplicita richiesta non sono soggette a limiti specifici di immissione sonora, fermo restando quanto previsto all'articolo 15 comma 5.

comma 2 Le attività di cui all'articolo 34 autorizzabili a seguito di specifica richiesta sono soggette ai limiti di immissione sonora eventualmente previsti dall'autorizzazione stessa.

Capo 4 Infrastrutture di trasporto

articolo 42 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo viene regolamentato l'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare e ferroviario.

articolo 43 Infrastrutture di trasporto stradale

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto stradale è quella disposta dal D.P.R. n.142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447".

comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di cui al comma 2 vengono riportati in Appendice.

articolo 44 Infrastrutture di trasporto ferroviario

comma 1 La regolamentazione delle infrastrutture di trasporto ferroviario è quella disposta dal D.P.R. n.459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

comma 2 I valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario vengono riportati in Appendice.

Capo 5 Particolari sorgenti rumorose

articolo 45 Campo di applicazione

comma 1 In questo Capo vengono regolamentate particolari sorgenti rumorose o attività che comportano l'impiego di impianti rumorosi e che si svolgono al chiuso o all'aperto, o in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione con l'esterno.

comma 2 Le sorgenti sonore e le attività relative al presente articolo sono elencate di seguito, in modo non esaustivo:

lettera a) attività svolte nelle abitazioni;
lettera b) attività svolte all'aperto;
lettera c) dispositivi di allarme o antifurto;
lettera d) campane e simili.

articolo 46 Attività svolte nelle abitazioni

comma 1 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, nonché di apparecchi radiofonici e televisivi, devono essere svolte contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro livelli tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

comma 2 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni con elettrodomestici diversi da quelli di cui al comma 1 è regolamentato al Capo 2.

comma 3 Le attività svolte a fini privati nella abitazioni, quali l'uso di strumenti musicali ed eventuali impianti elettroacustici annessi, è consentito dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00, previa adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; nessuna limitazione è prevista se l'attività non determina disturbo al vicinato o se viene eseguita la totale insonorizzazione del locale in cui avviene l'attività.

articolo 47 Attività all'aperto

comma 1 Le attività all'aperto, quali traslochi, carico-scarico merci, rifornimenti con mezzi pesanti, camion-frigo in sosta a motore acceso, modellismo con apparecchi a motore a scoppio, svolte su suolo pubblico non devono recare in alcun modo molestie o disturbo.

comma 2 I gestori di locali pubblici o esercizi commerciali o autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché eventuali schiamazzi non avvengano nelle vicinanze dei locali o aree in gestione.

articolo 48 Dispositivi di allarme o antifurto

comma 1 I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve superare la durata di 3 minuti continuativi, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi, ancorché sia intermittente.

comma 2 I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di 3 minuti continuativi, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

comma 3 I dispositivi acustici di cui all'articolo 34 comma 2 lettera e), sono soggetti anche alle prescrizioni riportate nel Regolamento di Polizia Urbana Comunale.

articolo 49 Campane e simili

comma 1 Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

TITOLO III: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Capo 1 Approvazione strumenti urbanistici esecutivi, rilascio permessi e autorizzazioni

articolo 50 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – art.3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate nel paragrafo 3 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04.

comma 4 La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 3.

comma 5 In riferimento al punto 11 del paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, si sottolinea che l'adozione di presidi di mitigazione, modalità operative e provvedimenti tecnici atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine del rispetto dei limiti previsti, devono essere subordinati ad uno studio accurato della disposizione delle sorgenti rumorose, locali, macchine e impianti.

comma 6 In riferimento alla definizione di ricettore di cui al paragrafo 2 della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, quanto indicato al comma 5 deve essere valutato anche per l'impatto in aree territoriali edificabili già individuate dal P.R.G.C. alla data di presentazione della documentazione. L'attuazione

degli interventi eventualmente previsti può essere posticipata al momento dell'effettiva occupazione di tali aree.

articolo 51 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata

comma 1 Ai sensi del paragrafo 5 secondo capoverso della D.G.R. n.9-11616 del 02/02/04, le attività che per propria natura, o per soglia dimensionale, presentano emissione sonore palesemente limitate anche in relazione al contesto in cui si collocano, possono presentare una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 Le attività di cui al comma 1 sono elencate, in modo non esaustivo, di seguito:

lettera a) magazzini, depositi, impianti produttivi ed artigianali con esclusiva attività di limitate emissioni sonore (ad esempio assemblaggio, impacchettamento, saldatura materie plastiche, etc.);

lettera b) esercizi commerciali (non polifunzionali) all'ingrosso e al minuto;

lettera c) impianti sportivi e ricreativi ad esclusione
- di autodromi e tiri a volo o simili
- di quanto previsto all'articolo 58 del presente regolamento;

lettera d) discoteche non all'aperto, circoli e pubblici esercizi in assenza di autorizzazioni per spettacoli in ambiente esterno.

comma 4 Le attività di cui al comma 3 possono presentare la documentazione di cui al comma 1 esclusivamente quando collocate in classi acustiche III, IV e V, caratterizzate da assenza di accostamenti critici (ovvero qualora, in fase di classificazione acustica delle zone già urbanizzate, a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, non sia stato possibile rispettare il divieto di contatto di aree contigue con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB) e con presenza di eventuali ricettori sensibili e/o residenziali a distanze non inferiori a 300 m.

comma 5 La documentazione di cui al comma 1 deve contenere almeno i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il punto 14 di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n.9-11616 del

02/02/04. La documentazione di cui al comma 1 deve comunque contenere la giustificazione dell'inutilità di ciascuno dei punti omessi.

articolo 52 Semplificazioni per la documentazione di Impatto Acustico

comma 1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 2bis, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del presente D.P.R., fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

comma 2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 2bis, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

comma 3 Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, in tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

articolo 53 Valutazione di Clima Acustico

comma 1 Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della L.R.52/00, per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

comma 2 La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n.52 – articolo 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico". Tale documentazione deve essere

sottoscritta dal proponente e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 La documentazione di Valutazione di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie riportate al paragrafo 3 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05.

comma 4 La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 54 del presente Regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 3.

comma 5 Ad integrazione di quanto previsto al punto 1 del paragrafo 5 della D.G.R. n.46-14762 del 14/02/05, la Valutazione di Clima Acustico deve tener conto dell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché della distribuzione funzionale degli ambienti interni al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno, per qualsiasi tipologia di insediamento.

articolo 54 Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

comma 1 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:

lettera a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne (cfr. Titolo II Capo 2);

lettera b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice).

comma 2 La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato 3. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

comma 3 Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.

comma 4 La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto ex articolo 13 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la valutazione è necessaria ai fini della Denuncia di Inizio Attività), per edifici adibiti a:

lettera a) residenza o assimilabili;
lettera b) uffici e assimilabili;
lettera c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
lettera d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
lettera e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
lettera f) attività ricreative o di culto o assimilabili;
lettera g) attività commerciali o assimilabili.

comma 5 In casi diversi da quelli previsti al comma 3, la predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è facoltativa e limitata agli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti. Tale valutazione, essendo predisposta in fase di progetto, può consentire di ottimizzare gli accorgimenti necessari al rispetto dei limiti di legge e può determinare una riduzione degli eventuali costi di bonifica a seguito di attività di controllo. Per gli aspetti correlati ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, non è necessaria alcuna valutazione previsionale.

articolo 55 Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici

comma 1 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici di cui all'articolo 54 comma 1 lettera a) e b) sono soddisfatte in opera.

comma 2 La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

articolo 56 Modalità di presentazione della documentazione

comma 1 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico e la Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici devono essere presentate in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo

all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione certificata di Inizio Attività.

comma 2 La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico Semplificata, la Valutazione di Clima Acustico costituiscono parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32 della L.R.56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

comma 3 I proponenti gli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche hanno facoltà di richiedere al Comune l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui al comma 2, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

comma 4 La Valutazione Conclusiva dei requisiti Acustici degli Edifici deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini della Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380 del 06/06/01 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia".

articolo 57 Verifica della documentazione

comma 1 Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto degli organi di controllo competenti, la documentazione presentata anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione. Il Comune si riserva inoltre di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

comma 2 Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

TITOLO IV: CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Capo 1 Controlli

articolo 58 Funzioni e competenze

comma 1 Ai sensi dell'articolo 6 lettere d), f) e g) e dell'articolo 14 comma 2 della L.447/95 e dell'articolo 5 comma 1 della L.R.52/00 il Comune, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- lettera a) della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- lettera b) delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs.285/92 e s.m.i.;
- lettera c) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- lettera d) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della L.447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- lettera e) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della L.447/95;
- lettera f) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della L.447/95.

comma 2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera b) della L.R.52/00, la Città Metropolitana provvede a esercitare le funzioni di vigilanza e controllo delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di più Comuni, oppure i cui effetti sonori si propagano nei territori di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, nonché di quelle delle imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana di cui al comma 3.

comma 3 Per imprese sia di beni che di servizi soggette ad autorizzazione ambientale di competenza della Città Metropolitana di cui al comma 2 si intendono le imprese soggette a un qualsiasi provvedimento provinciale in campo ambientale ed energetico.

comma 4 Il Comune, al fine di svolgere le attività di controllo, può avvalersi della Polizia Municipale e dell'A.R.P.A. Piemonte o di altri organi di controllo, stabilendo, eventualmente, specifici protocolli di intesa.

articolo 59 Segnalazioni o esposti e rilascio autorizzazioni

comma 1 Le segnalazioni o gli esposti inerenti problematiche di inquinamento acustico verranno gestite secondo le procedure indicate nel presente Regolamento.

comma 2 L'ufficio competente per la gestione delle segnalazioni e degli esposti relativi all'inquinamento acustico è l'Ufficio Ambiente del Settore Lavori Pubblici.

comma 3 Per le attività di cui all'articolo 58 comma 2 e 3, il Comune provvede ad interessare gli uffici preposti della Città Metropolitana affinché venga avviato l'iter per le attività di controllo di competenza.

comma 4 L'ufficio competente all'istruttoria e al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento è l'Ufficio Ambiente del Settore Lavori Pubblici.

articolo 60 Esclusioni

comma 1 I controlli per il rispetto dei valori di emissione di cui all'articolo 7, comma 2, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 58 comma 1 lettera b), non sono oggetto del presente Regolamento.

Capo 2 Provvedimenti restrittivi

articolo 61 Provvedimenti restrittivi

comma 1 Il Comune, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

comma 2 Qualora sia ritenuto opportuno il Comune può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

comma 3 Ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Capo 3 Sanzioni

articolo 62 Sanzioni

comma 1 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80 a € 500 ai sensi dell'articolo 7bis della Legge 267/2000. L'applicazione delle sanzioni segue l'iter amministrativo della Legge n. 689/81 e successive modifiche.

comma 2 L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L. 689/81.

comma 3 Il mancato rispetto dei limiti di emissione o di immissione assoluta o differenziale di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

comma 4 Il mancato rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.447/95 e delle disposizioni dettate dallo Stato, dalla Regione, dalla Città Metropolitana è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

comma 5 Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della L.R.52/00 e della L.689/81.

comma 6 Le sanzioni previste nel presente regolamento sono graduate ai sensi dell'articolo 6bis della Legge 125/2008 così come da modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 2 della Legge 689/81.

comma 7 E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale.

articolo 63 Esclusioni

comma 1 Le sanzioni di cui all'articolo 62 non si applicano nei seguenti casi:

lettera a) superamento del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti di cui all'articolo 8.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

articolo 64 Entrata in vigore

comma 1 Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.

articolo 65 Abrogazioni e validità

comma 1 Fatto salvo il Regolamento di Polizia Urbana, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate le norme contenute in regolamenti, atti e provvedimenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili.

comma 2 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

comma 3 L'Appendice e gli Allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.

articolo 66 Modifica e revisione

comma 1 Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

comma 2 Quanto disposto dall'Appendice e dagli Allegati al presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

APPENDICE

APPENDICE: VALORI LIMITE E TECNICHE DI MISURA

Punto 1 Aspetti generali

1.1 Per quanto non espressamente indicato in Appendice, vale comunque quanto riportato nella L.447/95 e nei relativi decreti attuativi.

Punto 2 Definizioni

2.1 Tempo a lungo termine (T_L), di cui al punto 2 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di un lungo periodo.

2.2 Tempo di riferimento (T_R), di cui al punto 3 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 06:00 e le ore 22:00 e quello notturno compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00.

2.3 Tempo di osservazione (T_O), di cui al punto 4 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

2.4 Tempo di misura (T_M), di cui al punto 5 dell'allegato A del D.M.A. del 16/03/98: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Punto 3 Classi acustiche

3.1 Le classi acustiche, ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97, vengono così definite:

a) CLASSE I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

b) CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

c) CLASSE III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

d) CLASSE IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

e) CLASSE V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni.

f) CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Punto 4 Valori limite di emissione

4.1 Il livello di emissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” prodotto dalla sola sorgente sonora in esame. Tale livello, riferito a T_R, si confronta con il valore limite di emissione.

4.2 I valori limite di emissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	45	35
II	Prevalentemente residenziale	50	40
III	Tipo misto	55	45
IV	Intensa attività umana	60	50
V	Prevalentemente industriale	65	55
VI	Esclusivamente industriale	65	65

Punto 5 Valori limite di immissione specifico

5.1 E’ il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Punto 6 Valori limite assoluti di immissione

6.1 I valori limite assoluti di immissione sono applicabili al livello di inquinamento acustico immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

6.2 Il livello assoluto di immissione è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme di tutte le sorgente sonore presenti. Tale livello si confronta con il valore limite assoluto di immissione.

6.3 La misura del livello assoluto di immissione deve essere effettuata all'esterno degli ambienti abitativi e in prossimità dei ricettori e non deve essere influenzata da eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale.

6.4 Il livello assoluto di immissione sonora deve essere riferito ai periodi diurno e/o notturno. Il rilievo può essere effettuato o per integrazione continua o con tecnica di campionamento secondo quanto riportato al punto 2 dell'allegato B del D.M.A. 16/03/98.

6.5 I valori limite assoluti di immissione sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	50	40
II	Prevalentemente residenziale	55	45
III	Tipo misto	60	50
IV	Intensa attività umana	65	55
V	Prevalentemente industriale	70	60
VI	Esclusivamente industriale	70	70

6.6 Nei seguenti casi specifici sono previste diverse metodologie di misura o limiti differenti da quelli riportati in precedenza:

a) infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali;

b) altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza (autodromi, piste motoristiche di prova, etc.).

6.7 I valori assoluti di immissione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 e 1bis della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei livelli assoluti di immissione.

Punto 7 Valori limite differenziali di immissione

7.1 I valori limite differenziali di immissione sono relativi al livello di inquinamento acustico immesso all'interno di un ambiente abitativo e prodotto da una o più sorgenti sonore collocate in un luogo diverso dall'ambiente abitativo considerato.

7.2 Il valore differenziale di immissione, utilizzato per valutare i limiti differenziali di immissione, viene calcolato tramite la differenza tra il livello di rumore ambientale, ossia il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e in un determinato tempo, ed il livello di rumore residuo, definito come il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

7.3 La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi.

7.4 Il rilievo deve durare per un tempo sufficiente a caratterizzare il fenomeno acustico in esame e non deve essere influenzato in ogni caso da eventi anomali estranei.

7.5 I valori limite differenziali di immissione e i relativi casi di applicabilità sono riportati nella tabella seguente:

Periodo di riferimento	Condizioni di misura	Valore minimo di rumore ambientale*	Valore limite
Periodo diurno (6 - 22)	Finestre aperte	50 dB(A)	5 dB(A)
	Finestre chiuse	35 dB(A)	
Periodo notturno (22 - 6)	Finestre aperte	40 dB(A)	3 dB(A)
	Finestre chiuse	25 dB(A)	

* Al di sotto di tali valori ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile

Il criterio differenziale è applicabile anche qualora sia riscontrabile solo una delle condizioni di cui sopra.

7.6 I limiti differenziali di immissione non sono applicabili nei seguenti casi:

a) attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

b) aree classificate come "esclusivamente industriali" (classe VI della zonizzazione acustica);

c) impianti a ciclo produttivo nei casi previsti dal D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo";

d) infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

e) servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;

f) autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Punto 8 Valori di attenzione

8.1 I valori di attenzione sono definiti come quei valori di immissione. indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

Punto 9 Valori di qualità

9.1 I valori di qualità sono definiti come quei valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L.447/95.

9.2 I valori di qualità sono diversificati in relazione alle classi acustiche in cui viene suddiviso il territorio comunale, così come riportato nella tabella seguente:

Classe	Tipologia area	Periodo diurno (06-22) [dB(A)]	Periodo notturno (22-06) [dB(A)]
I	Particolarmente protetta	47	37
II	Prevalentemente residenziale	52	42
III	Tipo misto	57	47
IV	Intensa attività umana	62	52
V	Prevalentemente industriale	67	57
VI	Esclusivamente industriale	70	70

9.3 I valori di qualità non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali e alle altre sorgenti sonore di cui all'articolo 11 comma 1 della L.447/95, ovverosia, all'interno delle fasce, il contributo energetico di tali infrastrutture e sorgenti sonore non deve contribuire al valore misurato. All'esterno delle fasce di pertinenza succitate il rumore originato dall'infrastruttura concorre al raggiungimento dei valori di qualità.

9.4 Le tecniche di misura dei valori di qualità coincidono con quelle indicate per i valori limite assoluti di immissione.

Punto 10 Rilievi strumentali e Fattori correttivi

10.1 Tutti i rilievi strumentali devono essere eseguiti conformemente a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/98.

10.2 Il decreto succitato specifica nell'Allegato A alcuni fattori correttivi da applicare per tenere conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza.

10.3 Per l'applicazione dei fattori correttivi specificati al successivo punto 10.4 delle presente appendice, si faccia riferimento a quanto specificato nel D.M.A. 16/03/1998.

10.4 I parametri e i valori dei fattori correttivi sono:

a) componenti impulsive K_I;

b) componenti tonali K_T;

c) componenti tonali di bassa frequenza K_B.

Ognuna di esse determina un incremento del rumore di 3 dB.

10.5 Le caratteristiche e le metodologie di misura relative ai parametri di cui al punto 9.4 sono riportati nell'Allegato B del D.M.A. 16/03/98.

10.6 Tempo parziale: nel caso il rumore oggetto di valutazione persista per un tempo non superiore ad un'ora il livello di rumore ambientale deve essere ridotto di un fattore pari a 3 dB; qualora tale persistenza non sia superiore a 15 minuti la diminuzione è incrementata a 5 dB. Tale correzione è applicabile esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno.

Punto 11 Requisiti acustici degli impianti tecnologici

11.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per gli impianti tecnologici sono i seguenti:

Servizi a funzionamento discontinuo	35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow
Servizi a funzionamento continuo	25 dB(A) L_{Aeq}

Punto 12 Requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici

12.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite delle sorgenti sonore interne sono i seguenti:

Categorie di edificio	L_{ASmax}	L_{Aeq}
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	35	25
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	35	35
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	35	25
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	35	35

Punto 13 Requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti

13.1 Ai sensi del D.P.C.M. 05/12/97, i valori limite per i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti sono i seguenti:

Categorie di edificio	R'_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	55	45	58
Edifici adibiti a residenza o assimilabili; Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	50	40	63
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	50	48	58
Edifici adibiti ad uffici e assimilabili; edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili; edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	50	42	55

(*) Valori di R'_w riferiti a elementi di separazioni tra due distinte unità immobiliari

Per la definizione dei parametri R'_w, $D_{2m,nT,w}$ e $L'_{n,w}$ e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

Punto 14 Valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale

14.1 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale esistenti sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
A – autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

14.2 Ai sensi del D.P.R.142/04, i valori limite per le infrastrutture di trasporto stradale di nuova realizzazione sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M.05/11/01 – Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
A – autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
F – locale	-	30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

14.3 Qualora i valori limite di cui ai punti 14.1 e 14.2, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

14.4 I valori di cui al punto 14.3 sono rilevati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 15 Valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario

15.1 Ai sensi del D.P.R.459/98, i valori limite per le infrastrutture di trasporto ferroviario sono i seguenti:

Tipo di infrastruttura	Velocità di progetto	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]	Diurno [dB(A]	Notturno [dB(A]
Esistente	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
Di nuova realizzazione	Non superiore a 200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Superiore a 200 km/h	250	50	40	65	55

*per le scuole vale il solo limite diurno

15.2 Qualora i valori limite di cui al punto 15.1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza, stabiliti nella tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

15.3 I valori di cui al punto 15.2 sono rilevati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1.5 metri dal pavimento.

Punto 16 Valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo

16.1 Ai sensi dell'articolo 6 del D.M.A. 31/10/97, i valori limite per le infrastrutture di trasporto aereo sono i seguenti

Aree dell'intorno aeroportuale	L_{VA} [dB(A)]
Zone esterne	$L_{VA} \leq 60$
Zona A	$60 < L_{VA} \leq 65$
Zona B	$65 < L_{VA} \leq 75$
Zona C	$L_{VA} > 75$

16.2 Per la definizione del parametro L_{VA}, delle aree di rispetto dell'intorno aeroportuale e delle relative tecniche di misura si rimanda al decreto succitato.

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Contenuti della domanda per ottenere l'Autorizzazione con istanza semplificata

Per cantieri:

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Per spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

Per altre attività

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 2: Contenuti della domanda per ottenere l'Autorizzazione con istanza ordinaria

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

ALLEGATO 3: Criteri per la redazione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. Relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
2. Studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne.
3. Studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso.
4. Scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue.
5. Calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico.
6. Confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97.
7. Stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.

Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.

Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.